



## Provincia di Sassari

---

### ***SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST***

DETERMINAZIONE N° 712 del 07/03/2018

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06, all' impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Cod. IPPC 5.5 - sito in Via Gabon 48, Z.I. Settore 7 Olbia. Titolare: GISCA Ecologica S.a.s.

#### **IL DIRIGENTE**

- RICHIAMATI**
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali);
  - la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), con particolare riferimento agli articoli 1 e 4;
  - la Legge Regionale n. 2 del 04.02.2016 di "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
  - la Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 con cui il Dr. Guido Sechi è stato nominato amministratore straordinario della Provincia di Sassari;
  - la Delibera dell'Amministratore Straordinario n. 63 del 22.12.2016 con cui è stato adottato il nuovo statuto provinciale;
  - il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 7 del 31.1.2018, con cui è stato conferito alla Dr.ssa Carla Argia Canu l'incarico di direzione del Settore 9 "Sviluppo e Ambiente Nord Est";
- VISTE**
- la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24.11.2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", con specifico riferimento alla parte II, titolo III-bis, artt. 29-bis e ss., disciplinante l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

CONSIDERATO quale utile riferimento tecnico il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 29 gennaio 2007, recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*";

VISTA la legge n. 447 del 26.10.1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

VISTO il Regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

VISTO l'art. 22, comma 4 della Legge Regionale 11.5.2006, n. 4 che recita "Le province sono competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e possono avvalersi per le relative istruttorie dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPA Sardegna)";

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPA Sardegna)";

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTE le Linee guida regionali in materia di A.I.A., di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 43/15 del 11.10.2006, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di A.I.A. e relativa modulistica di cui alla Determinazione d.s./d.a.n. 1763/II del 16.11.2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10 Dicembre 2008 contenente Direttive in materia di "Disciplina regionale degli scarichi";

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/23 del 15.7.2008 disciplinante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- VISTA la Circolare prot. n. 27569 del 14.11.2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreto n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 7.8.2012 in materia di procedure di Valutazione Ambientale, la quale sostituisce la D.G.R. n. 24/23 del 23 Aprile 2008, con particolare riferimento all'art. 13 dell'Allegato A disciplinante il coordinamento delle procedure V.I.A. – A.I.A.;
- CONSIDERATO che la GISCA Ecologica S.a.s. Opera dal 1997 la gestione dell'impianto di deposito preliminare, e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Zona Industriale Via Gabon 48, Settore 7;
- VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Olbia Tempio n. 134 del 20.2.2012 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla gestione dell'impianto di deposito preliminare, e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Zona Industriale, Settore 7, Olbia. Richiedente: ditta GISCA Ecologica S.a.s;
- CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 46 del 4.3.2014 ha apportato delle modifiche alla parte II del D.Lgs. 152/2006 inserendo nell'Allegato VIII della medesima parte, tra le categorie di attività oggetto di autorizzazione integrata ambientale, nella categoria 5 Gestione rifiuti l'attività: "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti";
- VISTA la istanza e relativo progetto allegato, presentata dalla GISCA Ecologica S.a.s. nella persona del Legale Rappresentante Dr.ssa Silvia Giuliani, con nota acquisita al prot. n. 10970 del 6.5.2016, rettificata con prot. n. 45114 del 6.12.2016, completata con le note

acquisite ai prot. n. 28620 del 16.6.2017, prot. n. 49223 e n. 49222 del 20.10.2017, prot. n. 53104 del 13.11.2017, prot. n. 56155 del 29.11.2017 e in ultimo con nota 9527 del 28.2.2018 con la quale la stessa società richiede il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione IPPC in oggetto;

DATO ATTO

che l'istanza della GISCA Ecologica S.a.s. di rilascio di A.I.A. è stata presentata ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a seguito delle modifiche del quadro normativo di riferimento conseguenti l'entrata in vigore del D. Lgs. 46/2014. Nello specifico l'attività ricompresa nella richiesta è quella di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II della 152/2006 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi", in quanto le quantità di rifiuti pericolosi gestite nell'impianto eccedono i 50 Mg. Inoltre nella richiesta di AIA la ditta ha previsto alcune variazioni nelle operazioni svolte sui rifiuti e in particolare richiede autorizzazione per :

1. Messa in Riserva R13 dei rifiuti, per una capacità istantanea pari a:
  - 200 t di rifiuti Pericolosi;
  - 90 t di rifiuti Non Pericolosi;
2. Trattamenti preliminari precedenti al recupero (R12) dei rifiuti (pericolosi e non), per una potenzialità annua pari a 1000 t/anno (4 t/giorno). L'R12 dovrà altresì consentire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, in deroga al comma 1 dell'Art. 187 del D.Lgs. 152/06;
3. Deposito Preliminare D15 dei rifiuti, per una capacità istantanea pari a:
  - 60 t di rifiuti Pericolosi;
  - 10 t di rifiuti Non Pericolosi;
4. integrare le operazioni autorizzate con le operazioni preliminari di smaltimento D13 e D14 (di cui all'allegato B alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006), per una potenzialità annua pari a 500 t totali di rifiuti non pericolosi.
5. inserimento del Codice CER 16 10 02 – rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001.

VERIFICATO

che l'istanza di cui sopra e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito internet di questa Provincia ai sensi del comma 3 dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e che copia cartacea della stessa è stata depositata presso il Servizio 9B del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est ai fini della consultazione da parte del pubblico;

PRESO ATTO

che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 29 quater, non sono pervenute osservazioni sulla domanda da parte di soggetti interessati;

- RICHIAMATE le note di questa Provincia prot. 30144 del 22.6.2017 e prot. n. 50079 del 25.10.2017 di convocazione della Conferenza di Servizi, prevista per il rilascio dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06;
- RICHIAMATI integralmente i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi del 21.7.2017 e 9.11.2017, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi – Cod. IPPC 5.5 - sito in Via Gabon 48, Zona Industriale Settore 7, Olbia;
- PRESO ATTO delle note dell'ARPA Sardegna, prot. 24884 del 20.7.2017 e prot. n. 37512 del 9.11.2017 di trasmissione delle proprie osservazioni sulla documentazione e integrazioni trasmesse dalla GISCA Ecologica S.a.s. dibattute in sede di conferenza di servizi e del parere favorevole ultimo espresso dal Dipartimento di Nuoro e Ogliastra dell'ARPA Sardegna durante la riunione del 9.11.2017 della Conferenza di Servizi in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo alle condizioni meglio precisate contenute nel relativo verbale;
- VISTO il parere trasmesso dall'ATS Sardegna ASSL Olbia n.2 con nota prot. 261361 del 21.7.2017, nel quale non ravvisando particolari elementi di rischio in materia di igiene e salute pubblica correlabili all'attività dell'impianto chiede che *"nel provvedimento di AIA sia previsto che la relazione descrittiva annuale del monitoraggio, venga trasmessa anche a questo servizio in modo da avere un quadro aggiornato, utile per la valutazione della ricaduta sanitaria"*;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comune di Olbia con nota prot. n. 67161 del 20.7.2017 nel quale vengono comunicate le prescrizioni previste dall'art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 consistenti nell'adozione da parte della GISCA Ecologica S.a.s. di *"tutti gli accorgimenti possibili per contenere le emissioni rumorose, quelle gassose e le eventuali dispersioni di rifiuti liquidi"*;
- VISTO il parere favorevole trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 15310 del 5.8.2016 e ribadito con la nota prot. n. 15710 del 21.7.2017, nella quale il Servizio TAT invita a *"valutare le operazioni di miscelazione proposte dalla Gisca Ecologica s.a.s. alla luce della sentenza delle Corte Costituzionale n. 75 del 12/4/2017 che ha annullato l'efficacia del comma 3-bis dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006"*.
- VISTA la sentenza n. 75 del 12.4.2017 della Corte Costituzionale che dispone che tutte le operazioni di miscelazione che risulteranno consentite in seguito all'istruttoria tecnica, sia in deroga all generale divieto di cui la comma 1 dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 sia non in deroga, dovranno essere esplicitamente indicate nel provvedimento autorizzativo finale;

VISTA l'autorizzazione allo scarico n. 36 del 7.11.2017 e relative prescrizioni, rilasciata dal CIPNES Gallura e trasmessa con nota prot. n. 4142 del 9.11.2017;

DATO ATTO nel corso degli anni l'impianto è stato oggetto di numerosi provvedimenti autorizzativi, anche in ragione del mutato quadro normativo, come riassunto nella tabella seguente:

Provvedimento	data	Autorità Competente	Oggetto	Scadenza
D.A.D.A. n. 2764	13.10.1997	Regione Autonoma della Sardegna	Prima autorizzazione per il deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	12.10.2002
D.A.D.A. n. 1982/IV	4.10.2001	Regione Autonoma della Sardegna	Rinnovo autorizzazione	4.10.2006
D.A.D.A. n. 738/IV	3.5.2005	Regione Autonoma della Sardegna	Modifica e integrazione nuovi CER	
D.A.D.A. n. 4938/det/104	20.2.2007	Regione Autonoma della Sardegna	Rinnovo e modifica autorizzazione	20.2.2012
D.A.D.A. n. 12523/det/362	24.4.2007	Regione Autonoma della Sardegna	Modifica e integrazione autorizzazione	
Det. n. 367	30.11.2009	Provincia di Olbia Tempio	Modifica e integrazione autorizzazione regionale	
Det. n. 30	15.2.2011	Provincia di Olbia Tempio	Modifica e integrazione autorizzazione regionale	
Det. n. 134	20.2.2012	Provincia di Olbia Tempio	Rinnovo autorizzazione regionale	20.2.2022

RITENUTO che le autorizzazioni di cui sopra, laddove ancora vigenti, debbano essere sostituite dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota della GISCA Ecologica S.a.s. acquisita al prot. 49223 del 20.10.2017 di presentazione degli schemi di calcolo della garanzia finanziaria relativa all'intera installazione IPPC e del conteggio degli oneri di istruttoria calcolati in accordo con il D.M. 58 del 6.3.2017;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 56155 del 29.11.2017 con la quale il GISCA Ecologica S.a.s. ha riscontrato il parere dell'ARPA Sardegna in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo e quanto ulteriormente richiesto durante la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 9.11.2017;

VISTA la documentazione tecnica istruttoria datata 28.2.2018 redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Nocco, composta da: *Relazione tecnica istruttoria*, All.A – *Quadro informativo e ambientale*, All.B – *Quadro prescrittivo*;

VISTA la relativa proposta di provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del Responsabile del procedimento n. 58 del 28.2.2018;

PRESO ATTO del parere favorevole di ARPA Sardegna per l'approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla GISCA Ecologica, trasmesso con nota prot. n. 3034 del 29.1.2018 e acquisito al prot. 4339 del 29.1.2018 di questa Amministrazione;

PRESO ATTO della nota del GISCA Ecologica S.a.s. acquisita al prot. n. 53104 del 13.11.2017 di trasmissione della ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio dell'A.I.A.;

- PRESO ATTO che nella nota acquisita al prot. n. 10970 del 6.5.2016 la GISCA Ecologica S.a.s. comunica il nominativo di responsabile tecnico e referente dell'impianto IPPC oggetto del presente provvedimento, nella persona del Dr.ssa Silvia Giuliani;
- PRESO ATTO che il sistema di gestione ambientale dell'impianto in oggetto risulta a norma UNI EN ISO 14001, come da Certificato n. 8028 emesso in ultimo in data 31.5.2016 da Certiquality S.r.l. (scadenza 14.9.2018);
- ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

#### D E T E R M I N A

ART. 1. Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 22 comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 alla GISCA Ecologica S.a.s. per:

- a. l'esercizio delle attività IPPC Codice 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 - *"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti"* e di conseguenza operazioni di Recupero R13 e Smaltimento D15;
- b. le conseguenti e ulteriori operazioni di recupero R13 – *Messa in riserva* e Smaltimento D15 – Deposito preliminare su rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché le operazioni accessorie di D13 – Raggruppamento preliminare e D14 – Ricondizionamento preliminare su rifiuti non pericolosi e R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11 su rifiuti pericolosi e non pericolosi;

presso l'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Gabon 48, Zona Industriale Settore 7 Olbia

L'impianto IPPC, di estensione totale pari a 5.037 m<sup>2</sup>, è articolato in 3 zone nelle quali vengono gestite le diverse tipologie di rifiuti autorizzate:

- ZONA 1. Pensilina con bacini di contenimento per serbatoi metallici atti a contenere rifiuti liquidi;
- ZONA 2. Capannone A con sette bacini di stoccaggio rifiuti vari;
- ZONA 3. Capannone B con quattro bacini di stoccaggio rifiuti vari;

ART. 2. Nell'installazione di cui al precedente art. 1 l'esercizio dell'attività IPPC e le operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti (di cui rispettivamente agli allegati C e B alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006) sono autorizzate per le seguenti quantità e potenzialità:

- a. Messa in Riserva R13 dei rifiuti, per una capacità istantanea pari a:
- 200 t di rifiuti Pericolosi;
  - 90 t di rifiuti Non Pericolosi;
- b. Trattamenti preliminari precedenti al recupero R12 dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, per una potenzialità annua pari a 1000 t/anno (4 t/giorno). L'R12 consente inoltre la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, in deroga al comma 1 dell'Art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- c. Deposito Preliminare D15 dei rifiuti, per una capacità istantanea pari a:
- 60 t di rifiuti Pericolosi;
  - 10 t di rifiuti Non Pericolosi;
- d. Operazioni preliminari di smaltimento D13 e D14, per una potenzialità annua pari a 500 t totali di rifiuti non pericolosi.

Presso l'installazione IPPC in oggetto potranno essere conferiti esclusivamente le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER elencati nell'**Allegato B** alla presente autorizzazione e nel rispetto delle aree indicate nella planimetria in **Allegato C** alla presente, entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 3. **QUADRO PRESCRITTIVO.** Il gestore è obbligato al rispetto di quanto riportato nel presente provvedimento e nel Quadro prescrittivo di cui all'**Allegato B** alla presente autorizzazione, contenente anche i codici CER autorizzati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per quanto non specificamente indicato, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

ART. 4. **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.** Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo di cui all'**Allegato D** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Le versioni del PMC revisionate successivamente dovranno essere validate dall'ARPA Sardegna e approvate da questa Provincia entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della proposta di PMC da parte del gestore.

Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo. In particolare, il gestore dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06.

Tutte le successive variazioni che il gestore intende proporre in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla



Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio e all'ARPA Sardegna; una volta approvate dalla Provincia a seguito di validazione dell'ARPA Sardegna, esse costituiranno modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo.

I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio della sezione impiantistica oggetto di controllo; in occasione dei controlli si dovrà sempre provvedere a registrare le caratteristiche di marcia della sezione impiantistica interessata dal controllo stesso.

È fatta salva la facoltà dell'ARPA Sardegna, di richiedere, in qualunque momento, anche a seguito dei controlli di competenza, una modifica del PMC, finalizzata a ottimizzare i controlli relativamente a tutte le matrici ambientali per prevenire rischi per l'ambiente.

**ART. 5. DURATA DELL'A.I.A.** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento, qualora il Gestore mantenga la certificazione Ambientale di cui al certificato ISO 14001, diversamente avrà validità di dieci anni.

Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata alla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio sei mesi prima della citata scadenza.

**ART. 6. RIESAME E REVOCA DELL'A.I.A.** La Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio procederà al riesame del presente provvedimento, qualora si verificano le condizioni indicate nell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n.152/06. In particolare la Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio provvederà al riesame del presente provvedimento, anche su proposta dell'ARPA Sardegna, qualora nell'ambito delle sue funzioni di controllo ambientale rilevi stati di inquinamento tali da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nel presente provvedimento.

È fatta salva la facoltà di questa Provincia di provvedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, alla revoca del presente provvedimento qualora gli organi tecnici preposti al controllo accertino situazioni di pericolo o di danno per l'Ambiente da attribuirsi alle attività dell'impianto IPPC, oggetto del presente provvedimento.

**ART. 7. MODIFICA DELL'IMPIANTO E VARIAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE.** Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Decreto.

La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai

sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del citato Decreto, ne dà notizia al titolare entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine, il titolare può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del titolare o a seguito della comunicazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, risultino sostanziali, il titolare invia alla Provincia una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.152/06.

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nelle forme dell'autocertificazione.

**ART. 8. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.** Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuto a trasmettere alla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia alla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, all'ARPA Sardegna e al Comune di Olbia i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo, come previsto al precedente articolo 3.

Il titolare è tenuto a redigere annualmente un Rapporto ambientale descrittivo del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Tale rapporto dovrà essere inviato, in formato digitale (tale da permettere l'elaborazione dei dati) e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, ARPA Sardegna alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, nonché al Comune di Olbia e all'ATS Sardegna ASSL di Olbia.

Così come disposto dall'art.29-undecies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e dall'art.5 del Regolamento CE 166/2006, esso dovrà contenere i dati ambientali relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo riferiti all'anno precedente nonché la verifica della loro conformità rispetto ai limiti puntuali ed alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il titolare, come affermato in sede di conferenza di servizi, dalla ricezione della presente Determinazione dovrà presentare a questa Provincia, ARPA Sardegna, ASSL di Olbia e comune di Olbia, il piano di adeguamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni provenienti dagli sfianti dei serbatoi.

Il titolare dovrà comunicare con un preavviso di almeno 6 mesi la data in cui intende cessare le attività autorizzate con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e attuare il "*Piano di Smantellamento e Ripristino Ambientale*" descritto negli elaborati presentati con l'istanza.

**ART. 9. ONERI DI CONTROLLO.** Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPA Sardegna della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreto n. 58 del 6 marzo 2017.

Il titolare è tenuto a comunicare ad ARPA Sardegna ed alla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il calcolo degli oneri relativi alle attività di controllo, al fine di consentire la verifica degli stessi.

Dopo la validazione da parte di ARPA Sardegna, la quietanza della prima annualità dovrà essere allegata alla comunicazione di cui all'art.29-decies, comma 1, del D.Lgs.n.152/06 e versata sul seguente conto corrente:

- Tesoreria della Unicredit Banca di Roma spa – Sede Legale e Direzione Generale in Roma – Viale Tupini, 180
- Codice IBAN: IT 87 J 02008 04810 000401270368

Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

**ART. 10. GARANZIA FINANZIARIA.** Il titolare prima dell'inizio dei conferimenti, dovrà presentare all'amministrazione provinciale le garanzie finanziarie a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, nonché a copertura del risarcimento di eventuali danni all'ambiente determinati da inadempienze e da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale conseguenti l'esercizio dell'attività.

Le stesse dovranno essere predisposte in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.7.2008.

L'efficacia della presente autorizzazione, è sospesa fino alla comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

**ART. 11. ALTRI OBBLIGHI.** Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.152/2006 e delle Linee guida regionali in materia di A.I.A.

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 5, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il gestore sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 3, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPA Sardegna sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati dei controlli sulle emissioni relative all'impianto. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 in caso di potenziale inquinamento.

Copia del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 12.

**INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E SANZIONI.** L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate per quanto di competenza dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio e dall'ARPA Sardegna. In particolare ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, l'Autorità competente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sardegna) accerta, secondo quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo e con oneri a carico del titolare:

- il rispetto delle condizioni della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del titolare, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite di emissione;
- che il titolare abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni in accordo con quanto disposto dall'art. 29 decies comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices del D.Lgs. n.152/06.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06, non espressamente citate dal presente provvedimento, determina l'applicazione delle sanzioni previste nel medesimo decreto nella:

- Parte IV, Titolo VI, Capo I;
- Parte III, Sezione II, Titolo V, Capi I e II;
- art. 279 della Parte V.

ART. 13. **AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE.** La presente autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 sostituisce:

- l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di cui alla Determinazione n. 134 del 20.2.2012 della Ex Provincia di Olbia Tempio,
- l'autorizzazione allo scarico n. 36 del 7.11.2017 rilasciata dal CIPNES Gallura;

e comprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo smaltimento e recupero dei rifiuti nelle tipologie e modalità indicate nel presente provvedimento.

Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti, così come previste dalle norme vigenti di settore, non ricomprese nel presente provvedimento.

ART. 14. **RICORSO.** Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

ART. 15. **DATI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.** Ai sensi degli artt. 29-quarter, comma 13, ed 29-decies, comma 2, del D.Lgs. n.152/06, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, nonché presso il Servizio 9B Rifiuti dell'Amministrazione Provinciale, sito in via Alessandro Nanni 17/19, Olbia.

ART. 16. **ALLEGATI.** Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti allegati:

- A. Quadro informativo e ambientale;
- B. Quadro prescrittivo contenente anche l'elenco dei CER ammissibili e le miscele consentite;
- C. Planimetria dello stabilimento indicante le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti;
- D. Piano di Monitoraggio e Controllo.

ART. 17.

**TRASMISSIONE DELL'ATTO.** Copia della presente autorizzazione, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, viene trasmessa a:

-GISCA Ecologica S.a.s.

-C.I.P.N.E.S. Gallura;

-Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

-ISPRA;

-Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio;

-ARPA Sardegna Direzione Tecnico Scientifica;

-ARPA Sardegna Dipartimento di Nuoro e Ogliastra;

-Comune di Olbia;

-ATS Sardegna ASSL di Olbia.

La Dirigente del Settore  
Dr.ssa Carla Argia Canu